

La responsabilità dello spedizioniere doganale

di [Giovambattista Palumbo](#)

Pubblicato il 4 febbraio 2020

La **responsabilità per i dazi doganali inevasi** può sorgere anche in capo al rappresentante indiretto dell'importatore, il quale risponde in quanto dichiarante.

In caso di inserimento nella dichiarazione doganale di dati relativi alla merce introdotta non rispondenti al vero, tali da comportare la erroneità della stessa in relazione ai valori di transazione applicabili, ciò comporta l'erroneità della dichiarazione doganale, per cui, ferma restando la responsabilità del dichiarante, si estende la **responsabilità tributaria** anche alle **persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione** e che erano, o avrebbero dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità.

Pertanto, lo spedizioniere doganale, che abbia presentato merci in dogana per conto terzi ma in nome proprio, risponde in via solidale con il soggetto per conto del quale la merce medesima è stata presentata in dogana, di tutti i dazi, le imposte e gli accessori dovuti, a qualsiasi titolo, dato che si tratta di un rappresentante indiretto, anche per la sua preparazione professionale, in grado di valutare la veridicità dei documenti trasmessigli.

**Contenuto disponibile esclusivamente agli utenti abbonati.
Che aspetti? [Abbonati ora](#) !**

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l